

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 PARTI DEL CONTRATTO

- 1.1 Per parte Venditrice s'intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali.
- 1.2 Per parte Acquirente s'intende l'instestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
- 1.3 Le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita hanno efficacia per tutti i contratti che saranno stipulati dalle parti dal momento della sottoscrizione a tempo indeterminato salvo l'espressa facoltà di disdetta con termine di preavviso di giorni 30 alla controparte.

2 CONFERMA D'ORDINE- ACCETTAZIONE

Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita della parte acquirente e la relativa accettazione della parte venditrice.

3 CONSEGNA

3.1 Termini di consegna e spedizione dei materiali.

La Venditrice s'impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti. I fatti che impediscono o ritardano la spedizione dei materiali come, in via esemplificativa ma non limitativa, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti d'importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione, sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo della consegna. Nei casi sopra citati, la Venditrice potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo.

3.2 Sosta e magazzinaggio dei materiali

Dal ricevimento dell'avviso di merce pronta per la spedizione o per il collaudo, l'Acquirente dovrà ritirare i materiali ordinati, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiedere la spedizione.

In difetto, i materiali potranno essere stoccati all'aperto, con esonero per la Venditrice d'ogni responsabilità, con decadenza da tutte le garanzie e con addebito dei costi di movimentazione e magazzinaggio; la Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di spedire i materiali in porto assegnato all'Acquirente, o di depositarli a spese dello stesso. Dall'avviso di merce pronta, sarà in ogni caso emessa regolare fattura, e decorreranno i termini di pagamento. Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa sono a carico dell'Acquirente, anche nel caso in cui la merce sia venduta franco destino e il trasporto avvenga con mezzi della Venditrice o da questa commissionati.

3.3 Consegna e controlli sui materiali

L'Acquirente è tenuto a verificare i materiali al momento della consegna. Eventuali ammanchi devono essere denunciati all'atto della consegna, a pena di decadenza del diritto di reclamo, mediante annotazione nel documento di trasporto. È ammessa la tolleranza del $\pm 3\%$ sul peso spedito. L'Acquirente potrà avanzare reclami che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del $\pm 3\%$ solo nel caso che tale ammanco sia comprovato dalla pesa tarata negli ultimi 2 anni da un ente preposto con pesi campioni accreditati dall'Istituto Metrologico Primario competente in presenza di incaricati del fornitore.

4 IMBALLAGGIO

I materiali sono forniti privi d'imballo. Eventuali imballi dovranno essere richiesti all'atto del conferimento dell'ordine e saranno addebitati in fattura.

5 COLLAUDI

- 5.1 La Venditrice garantisce la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d'Ordine. L'eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall'Acquirente all'atto dell'ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d'Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il collaudo dei materiali s'intende liberatorio a tutti gli effetti.
- 5.2 Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o EURONORM o secondo i Capitolati degli Enti di Controllo o secondo particolari prescrizioni. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico dell'Acquirente, salvo indicazione contraria.
- 5.3 Lo stabilimento della Venditrice darà notizia all'Acquirente dell'appuntamento del prodotto al collaudo, perché l'Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all'Ente da lui designato.
- 5.4 Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell'Acquirente, ove gli stessi incaricati non inizino il collaudo stesso entro tre giorni solari dalla notifica dell'appuntamento dei materiali, s'intende che l'Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la relativa spedizione.
- 5.5 Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l'Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
- 5.6 Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell'Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice saranno addebitate all'Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.)

6 TOLLERANZE

L'Acquirente accetta le tolleranze di lavorazione riportate sulle schede tecniche della Sezione Prelavorazioni dell'ACAI – Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani (l'ultima edizione è pubblicata sul sito internet www.acaiacs.it).

7 GARANZIE

- 7.1 La Venditrice garantisce che la materia prima, venduta a lunghezza commerciale o processata nel proprio stabilimento, risponde alle specifiche contenute nelle norme nazionali UNI e internazionali EURONORM e ISO.
- 7.2 La Venditrice garantisce che la fornitura dei materiali è corrispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella Conferma d'Ordine.
- 7.3 La Venditrice garantisce che le tolleranze di lavorazione corrispondono a quelle riportate sulle schede tecniche ACAI della Sezione Prelavorazioni dell'ACAI – Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani.
- 7.4 Per le superfici metalliche senza rivestimento non è rilasciata alcuna garanzia al di fuori della loro corrispondenza alle norme in vigore; la Venditrice è esonerata da ogni responsabilità concernente l'insorgere di fenomeni di ossidazione, trattandosi di fenomeni probabili.
- 7.5 La garanzia assolta dalla Venditrice non sarà rinnovata alle parti riparate.
- 7.6 La Venditrice non assume responsabilità nel caso di ripristini effettuati da terzi.
- 7.7 Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate, se richieste specificatamente dall'Acquirente, al conferimento dell'ordine.
- 7.8 Ogni garanzia decade sui materiali utilizzati impropriamente sia per applicazioni diverse da quelle per le quali sono stati forniti sia per cicli tecnologici non congruenti con le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche garantite.
- 7.9 I materiali che presentano vizi palesi non devono essere utilizzati dall'Acquirente; in difetto, l'Acquirente decade da ogni garanzia.

8 NON CONFORMITA'

8.1 Riferimenti normativi

UNI EN 10025:1995	Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali – Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10204:1992	Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo
UNI EN ISO 9001:2000	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

8.2 Notifica della non conformità

La notifica della non conformità deve essere corredata dei dati di fornitura di seguito riportati:

- a) numero di conferma d'ordine, se esistente;
- b) N° di posizione di conferma d'ordine, se esistente;
- c) documento di accompagnamento;
- d) altri elementi identificativi della rintracciabilità (profili, lunghezze, qualità, n° di colata, marca);
- e) stato del materiale al momento della contestazione (come fornito, lavorato, ecc.);

- f) descrizione della non conformità e fase del processo in cui è stata rilevata;
- g) quantitativo non conforme;
- h) quantitativo contestato;
- i) eventuale proposta di soluzione

La Venditrice deve poter esaminare la fondatezza della contestazione mediante l'esame della quantità contestata, spedita dall'Acquirente alla Venditrice su richiesta, o mediante visita presso l'Acquirente, se convenuta.

8.3 Termini di reclamo

I reclami, di qualsiasi genere, fatti salvi quelli previsti dal precedente punto 3.2 devono pervenire per iscritto alla Venditrice, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento del materiale, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto di reclamo per vizi e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei materiali venduti.

8.4 Trattamento della non conformità

Il materiale riscontrato non conforme, deve essere appattato nello stesso stato in cui fu consegnato e tenuto disponibile fino alla risoluzione della contestazione anche se venduto o processato da azienda diversa dall'Acquirente.

La decisione da parte dell'Acquirente e/o dell'utilizzatore di mettere in lavorazione il materiale oggetto della contestazione senza previo benestare della Venditrice non dà diritto a risarcimento.

La partita di materiale potenzialmente interessato deve essere individuato per lotto di consegna e, in qualunque parte del ciclo di lavorazione esso si trovi, deve essere appattato in attesa di definizione della non conformità.

La decisione, da parte dell'Acquirente e/o dell'utilizzatore di mettere in lavorazione altro materiale appartenente allo stesso lotto o di proseguire ulteriormente nelle lavorazioni o di effettuare operazioni di ripristino della conformità senza il preventivo benestare del fornitore non dà diritto a risarcimento.

8.5 Materiale fornito a distributori e da questi agli utilizzatori

Le non conformità rilevate da utilizzatori finali su prodotti approvigionati da distributori devono essere notificate da questi ultimi alla Venditrice, a pena di decadenza, secondo le prescrizioni del punto 8.2., nel rispetto dei termini ex art.8.3, e accompagnate da documenti di controllo conformi agli originali.

8.6 Esami in contraddittorio

Qualora non si trovi accordo tecnico alla soluzione della contestazione, occorre procedere ad esame in contraddittorio presso ente o laboratorio qualificato, da concordare tra le parti.

8.7 Definizione della non conformità

Una contestazione in atto non comporta la risoluzione dell'ordine ed è, altresì, esclusa ogni responsabilità della Venditrice per danni diretti e/o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente, fatto salvo il limite previsto dall'art. 1229 del Codice Civile.

In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di materiali ordinati.

Qualora le contestazioni risultino infondate, la Venditrice addebiterà le spese dei sopralluoghi e di eventuali perizie anche di terzi.

Eventuali reclami o contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui le contestazioni risultassero fondate a seguito di accertamento sul materiale non conforme effettuato dai tecnici della Venditrice, si possono verificare i seguenti casi:

- a) riparazione a cura dell'Acquirente: l'obbligo della Venditrice è limitato al pagamento di un equo indennizzo, concordato tra le parti;
- b) riparazione a cura della Venditrice: l'obbligo della Venditrice è limitato al ripristino del materiale in accordo con la Conferma d'Ordine. A discrezione della Venditrice, il ripristino può essere eseguito presso il proprio stabilimento o nel luogo ove il materiale si trovi;
- c) sostituzione del materiale riconosciuto non conforme nello stesso luogo della consegna primitiva, previa restituzione dello stesso;
- d) materiale reso senza sostituzione: l'obbligo della Venditrice è limitato al pagamento di un indennizzo nel limite massimo del corrispettivo del materiale stesso, previa restituzione.

9 PAGAMENTI e PROPRIETA' DEL PRODOTTO

9.1 L'Acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo col pagamento integrale della fattura emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile alla Venditrice.

Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.

9.2 Qualora il pagamento dei materiali sia previsto per cambiali o a mezzo titoli (assegni, cambiali, ecc.) questi dovranno pervenire alla sede della Venditrice prima o contestualmente al ritiro dei materiali.

9.3 Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti ("beneficio del termine") anche per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.

10 RECESSO DAL CONTRATTO

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

11 PUBBLICITA' DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA"

Le presenti "Condizioni Generali Di Vendita" sono rese pubbliche sul sito internet www.giacomello.com.

12 NORME REGOLATRICI

Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni Generali di Vendita", sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

13 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti "Condizioni Generali di Vendita" o comunque ad essi relativa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale la Venditrice, anche in caso di connessione di cause.

Data:

Luogo:

Firma

Si dichiara di accettare le clausole di cui alle Condizioni Generali di Vendita sopra riportate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile; in particolare si accettano espressamente le clausole di cui ai n. 3.1 e n. 3.3 (Consegna), n. 5.4 e 5.5 (Collaudi), n. 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.8 - 7.9 (Garanzie), n. 8.3 (Termini di reclamo), n. 8.4 (Trattamento della non conformità) e 8.5 (Materiale fornito a distributori e da questi agli utilizzatori), n. 8.7 (Definizione della non conformità), n. 9.1 (Pagamenti e proprietà del prodotto), n. 9.3 (Mancato pagamento), n. 10 (Recesso del contratto), n. 13 (Foro competente).

Data:

Luogo:

Firma